



*Commissario straordinario per la ricostruzione
nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania,
colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018
(art.6 D.L. n. 32/2019, conv. in L. 55/2019)*

ORDINANZA N.02 DEL 07/01/2020

Legge 12/12/2019 n. 156. Modifiche del decreto legge 18/04 2019 n 32

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE DEI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26/12/2018.

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26/12/2018, nominato, giusta legge 14/06/2019 n.55, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5/8/2019, vistato dalla Corte dei Conti il 7/10/2019.

Visto l'art. 14 bis della legge 14/6/2019 n.55 così come modificato dall'art. 9 vicies bis della legge 12/12/2019 n 156 con il quale si prevede che, tenuto conto degli eventi sismici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28/12/2018 verificatisi nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania, questi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, nei limiti di spesa previsti dal comma 1 dell'articolo citato, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo contabile fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2020 e 2021 statuendo altresì che i predetti comuni possano, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 3, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo in deroga alla normativa indicata nell'articolo in parola.

Vista l'ordinanza n. 1 del 26/11/2019 con la quale questo commissario autorizzava i Comuni danneggiati dal sisma ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, sino al 31/12/2020, ulteriori unità di personale, delle quali veniva indicato il numero ed il profilo professionale, e ad incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere.

Rilevato che le modifiche apportate alla legge 55/2019 dalla legge 156 /2019 comportano che l'assunzione del personale a tempo determinato nei Comuni ha da essere effettuata per gli anni 2020 e 2021, anziché per gli anni 2019 e 2020, e che l'incremento orario di cui al punto che precede può essere disposto per gli anni 2019, 2020, 2021.

Considerato che nell'ordinanza più sopra citata venivano indicati i limiti di spesa entro i quali ciascun comune poteva procedere alle assunzioni nonché incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere

DISPONE

Art.1

I Comuni della città metropolitana di Catania di cui all'art 14 bis legge 55/2019 sono autorizzati ad assumere, a parziale modifica di quanto previsto dall'ordinanza commissariale n. 1 del 26/11/2019, personale con contratto di lavoro a tempo determinato per gli anni 2020 e 2021, anziché per gli anni 2019 e 2020, nel numero e per le qualifiche indicate nell'ordinanza in parola.

Art. 2

Le assunzioni verranno effettuate nei limiti delle risorse finanziarie assegnate a ciascun comune così come indicato nell'ordinanza più sopra indicata per gli anni 2019 e 2020 e, per quel che attiene al 2021, nella medesima misura prevista per il 2020.

Art.3

Ai sensi del comma 3 dell'art. 14 bis, ciascun comune può stipulare contratti a tempo parziale per un numero di unità di personale anche superiore rispetto a quella di cui è autorizzata l'assunzione, nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti alle assunzioni autorizzate.

Art.4

Ai sensi del comma 2 dell'art.14 bis ciascun comune può incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo nei limiti delle risorse finanziarie e delle unità di personale assegnate ai sensi del comma 3 per gli anni 2019, 2020, 2021.

Art.5

Le assegnazioni delle risorse finanziarie necessarie per la sottoscrizione dei contratti verranno effettuate con provvedimento del commissario, su richiesta dei comuni e nei limiti delle risorse a ciascuno di essi assegnate, ed effettivamente spese e rendicontate, giusta quanto previsto all'art. 2 della presente ordinanza.

ART 6

Trimestralmente i Comuni riferiranno al Commissario delle attività espletate da ciascuna unità di personale assunta.

Art 7

La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Sicilia, Al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e Regionale, alla Prefettura di Catania, alle amministrazioni comunali dei Comuni interessati e verrà pubblicata da questi ultimi nelle forme di legge non essendo ancora dotato l'Ufficio del Commissario, di un proprio sito istituzionale sul quale la pubblicazione verrà effettuata non appena lo stesso sarà operativo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Salvatore Scalia

